



Autorizzazione Integrata Ambientale

dell'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Codevigo (PD), via Morandina, 3/A

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato relativo all'elenco dei codici EER; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di tale Allegato; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi con le seguenti finalità:
 - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.2. sconfezionamento/riconfezionamento [R12/D14] di singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio, con eventuali bancalatura / sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.3. accorpamento [R12/D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con eventuali sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi, di carichi aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
 - 2.4. selezione e cernita [R12/D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime HP, distinta in:
 - 2.4.1. eliminazione delle frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso, effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.4.2. selezione di rifiuti misti/smontaggio compositi, effettuata manualmente o con l'eventuale ausilio di ragno, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.5. separazione gravimetrica [R12/D13], di singole partite di rifiuti mediante decantazione ed estrazione della componente liquida effettuata in box n. 25; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o smaltimento;
 - 2.6. pretrattamento di rifiuti inerti che mantengono la qualifica di rifiuto [R12/D13] mediante benna vagliatrice in box esterni o mediante operazioni di riduzione volumetrica, selezione meccanica, selezione dimensionale, deferrizzazione in capannone interno;
 - 2.7. riduzione volumetrica mediante pressatura [R12/D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo finalizzata alla riduzione della pezzatura del rifiuto;

- 2.8. miscelazione in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 [R12/D13]; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;
- 2.9. trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D9] destinati al conferimento in siti di deposito permanente* mediante processi di:
- 2.9.1. stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;
- 2.9.2. solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;
- 2.9.3. processo congiunto di stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione.
- *Il vincolo di destino è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla Direttiva 1999/31/CE e alla Decisione 2003/33/CE; è inoltre escluso il deposito del rifiuto in strati finali (ad esempio capping) soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;
- 2.10. recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5], per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024:
- a) aggregati per l'impiego recuperi ambientali, riempimenti, colmate;
 - b) aggregati per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
 - c) aggregati per la realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
 - d) aggregati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
 - e) aggregati per la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
 - f) aggregati per il confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
 - g) aggregati per il confezionamento di calcestruzzi;
 - h) aggregati per la produzione di clinker per cemento;
 - i) aggregati per la produzione di cemento;
- 2.11. recupero di conglomerato bituminoso [R5] con produzione di granulato di conglomerato bituminoso che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 69/2018, da utilizzare per:
- a) miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
 - b) miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
 - c) produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;
- 2.12. recupero di rifiuti inerti "caso per caso" per la produzione di:
- a) Sabbia per la realizzazione/manutenzione di sottoservizi come allettamenti, rinfranchi e analoghi;
 - b) Materiali drenanti funzionali al drenaggio delle acque meteoriche e/o di falda;
 - c) Materiali drenanti per usi geotecnici in discarica;
 - d) Materiali per coperture, piste d'accesso da utilizzare in discarica;

- e) Terra per utilizzo nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1;
- f) Materiale per clinker di cemento Portland;
- g) Componente a base di calcare (I, II) da utilizzare come aggiunta a freddo per la produzione di cemento;
- h) Componente a base di materiali pozzolanici (P, Q) da utilizzare come aggiunta a freddo per la produzione di cemento;
- i) Componente a base di fumo di silice (D) da utilizzare come aggiunta a freddo per la produzione di cemento;
- j) Terra per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti;

2.13. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente. Inoltre:

2.13.1. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo codice EER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il codice EER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.

3. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

4. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:

Operazione	Stato di fatto	Stato di progetto
1 Capacità di stoccaggio R13/D15	3.410 Mg - di cui massimo 50 Mg pericolosi	20.000 Mg - di cui massimo 3.000 Mg pericolosi
2 Capacità massima giornaliera di trattamento D14/D13/D9/R12/R5	950 Mg/giorno	950 Mg/giorno
3 Capacità massima annuale di trattamento D14/D13/D9/R12/R5	135.000 Mg/anno	135.000 Mg/anno
4 Capacità massima deposito EoW	6.560	40.000 Mg

4.1. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti della capacità di stoccaggio di cui al punto 1 della tabella sopra riportata;

- 4.2. gli incrementi quantitativi relativi allo stoccaggio di rifiuti sono in ogni caso subordinati all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia e al collaudo preventivo delle aree di stoccaggio soggette a estensione o modifica;
- 4.3. i limiti sulle capacità di stoccaggio rifiuti e deposito EoW applicabili per gli eventuali stralci funzionali, devono essere preventivamente comunicati secondo le modalità stabilite nel decreto di cui il presente allegato forma parte integrante.

Layout e cronoprogramma degli interventi

5. Sono stabilite le seguenti prescrizioni relativamente all'organizzazione/layout e al cronoprogramma degli interventi:
 - 5.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie indicate nel decreto autorizzativo e ss.mm.ii.;
 - 5.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie; le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento alle planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
 - 5.3. ogni modifica delle planimetrie dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento

6. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
 - 6.1. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniquale volta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
 - 6.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
 - 6.3. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia dell'installazione e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

- 6.4. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia dell'installazione e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 6.5. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 6.6. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti;
- 6.7. è escluso il conferimento di rifiuti con le seguenti caratteristiche di pericolo: HP1, HP2, HP9, HP12, HP15; è altresì escluso il conferimento di rifiuti particolarmente putrescibili o odorigene.

Stoccaggio

7. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:

- 7.1. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, gli EoW ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero;
- 7.2. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato
- 7.3. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 7.4. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

Miscelazione

8. Le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

- 8.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- 8.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati nell'Allegato relativo all'elenco dei codici EER ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- 8.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- 8.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun

rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;

8.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici ER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;

8.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:

- a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
- b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
- c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:

1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica.

Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

- d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
- e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;
 3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie), alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.

- 8.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 8.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 8.9. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 8.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 8.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 8.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 8.13. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 8.14. l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione per l'avvio a trattamento chimico-fisico per deposito al suolo, è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 8.15. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale nel gruppo di miscelazione per l'invio ad incenerimento/recupero energetico è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 8.16. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;
- 8.17. la miscelazione di rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente nei silos 1, 2, 3, 4;
- 8.18. la miscelazione con travaso di rifiuti liquidi può avvenire esclusivamente nel box n. 25.

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in siti di deposito permanente mediante stabilizzazione

9. Il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE deve essere condotto in conformità a quanto previsto dal Bref (2018) paragrafo 5.1.2 e alle seguenti prescrizioni:
- 9.1. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;

- 9.2. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa”, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 9.3. Il tecnico responsabile accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 9.4. la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici EER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 9.5. è ammesso l'uso di rifiuti non pericolosi come additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.), a condizione che la loro funzione sia attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima e nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
- 9.5.1.i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi devono rispettare i requisiti chimici di ammissibilità al sito di deposito permanente;
- 9.5.2.in deroga al punto precedente, è sempre ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, anche non conformi ai requisiti chimici di ammissibilità al sito di deposito permanente, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per tale funzione;
- 9.6. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 9.7. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente alle condizioni indicate nell'apposita procedura facente parte integrante del PMC/PGO;
- 9.8. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);
- 9.9. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice EER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il EER 190304*;
- 9.10. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti.

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in siti di deposito permanente mediante immobilizzazione/ solidificazione

10. Il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dal BREF (2018) paragrafo 5.1.2 e alle seguenti prescrizioni:

- 10.1. il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs. 36/2003;
- 10.2. il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell'ammissibilità nel sito di deposito permanente) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
- 10.3. il tecnico responsabile accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice EER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 10.4. non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - 10.4.1. nel trattamento di rifiuti pericolosi è ammesso l'uso come additivi di rifiuti non pericolosi autorizzati in Allegato relativo all'elenco dei codici EER all'operazione di immobilizzazione o solidificazione, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
 - 10.4.2. nel trattamento di rifiuti non pericolosi è in ogni caso ammesso l'uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, ancorché classificati pericolosi, qualora composti da materia prima confezionata ed etichettata qualificata come rifiuto, omologati specificamente per detta funzione;
- 10.5. il processo deve avvenire sotto la supervisione del tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
- 10.6. il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità di gestire i residui dei lotti in aggregazione a lotti successivi esclusivamente alle condizioni indicate nell'apposita procedura facente parte integrante del PMC/PGO;
- 10.7. il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
- 10.8. al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
 - 10.8.1. per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice EER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice EER 190307;

- 10.8.2. per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice EER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice EER 190306*;
- 10.9. nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice EER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;
- 10.10. ai fini dell'attribuzione del codice EER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza.

Processo congiunto di stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione

11. Il tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 11.1. il processo congiunto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto;
- 11.2. su rifiuti pericolosi, anche con differenti codici EER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice EER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il codice EER 190304*;
- 11.3. su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice EER del rifiuto in uscita è 190305.

Produzione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del d.lgs. n. 152/2006

12. La produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127/2024 deve avvenire nel rispetto integrale delle condizioni e criteri stabiliti dal medesimo decreto.
13. La produzione di granulato di conglomerato bituminoso che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 69/2018 deve avvenire nel rispetto integrale delle condizioni e criteri stabiliti dal medesimo decreto.

Produzione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006

14. La produzione di EoW ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del parere ARPAV 14676/2025 come modificato e integrato dal parere ARPAV 81144/2025.

EoW secondo schede standard ARPAV

15. La produzione di sabbia per la realizzazione/manutenzione di sottoservizi come allettamenti, rinfranchi e analoghi deve avvenire nel rispetto della scheda standard ARPAV **I1_rev03**;
16. La produzione di Materiali drenanti funzionali al drenaggio delle acque meteoriche e/o di falda deve avvenire nel rispetto della scheda standard ARPAV **I2_rev03**;
17. La produzione di Materiali drenanti per usi geotecnici in discarica falda deve avvenire nel rispetto della scheda standard ARPAV **I3_rev01**;
18. La produzione di Materiali per coperture, piste d'accesso da utilizzare in discarica deve avvenire nel rispetto della scheda standard ARPAV **I4_rev01**;

19. La produzione di Terra per utilizzo nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1 deve avvenire nel rispetto della scheda standard ARPAV **I5_rev03**, come integrata dal parere ARPAV n. 81144/2025.
20. Qualora venga pubblicata una nuova revisione delle schede standard, la Ditta, se interessata, effettua una comunicazione di adesione volontaria a Regione, ARPAV, Provincia indicando la data a partire dalla quale intende applicare la nuova revisione, che si intende accolta senza ulteriori riscontri da parte degli Enti; in assenza di comunicazioni da parte della Ditta continuano ad applicarsi le revisioni indicate nelle prescrizioni di cui sopra, fino a rinnovo o riesame dell'autorizzazione.

Altri EoW

21. La produzione di **Materiale per clinker di cemento Portland** deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

21.1. Caratteristiche prestazionali dei rifiuti in ingresso

- Analisi sul tal quale: $\text{CaO} + \text{CaCO}_3 + \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{FeO}$ e loro composti $\geq 70\%$

La composizione mineralogica può essere anche costituita da un sottoinsieme dei composti sopra riportati.

In fase di omologa del rifiuto la Ditta deve verificare preliminarmente che il rifiuto abbia le caratteristiche mineralogiche idonee per la preparazione di farina cruda per clinker di cemento Portland, anche in base alle ulteriori specifiche richieste dall'utilizzatore e darne riscontro nella relativa documentazione di accettazione del rifiuto.

- Per ogni singolo codice EER si applicano inoltre le specifiche limitazioni definite nei pareri ARPAV nella colonna "Ulteriori specificazioni rispetto al codice EER" di cui al Criterio a).

21.2. Caratteristiche **ambientali generali per tutti** i rifiuti in ingresso

- Per le voci a specchio: Caratterizzazione di non pericolosità (secondo LG SNPA, approvate con decreto direttoriale del MATTM n. 47/2021)
- Mercurio: $\leq 1 \text{ mg/kg s.s.}$
- Sommatoria Tallio + Cadmio: $\leq 5 \text{ mg/kg s.s.}$
- Cloruri (come Cl): $\leq 0,5 \% \text{ s.s.}$
- Solfati (come SO_3): $\leq 2 \% \text{ s.s.}$
- As $\leq 5 \text{ mg/kg s.s.}$
- Sb $\leq 50 \text{ mg/kg s.s.}$
- Se $\leq 100 \text{ mg/kg s.s.}$

21.3. Caratteristiche **ambientali aggiuntive per specifici codici EER**

- Analisi sul TQ per codici EER 100906 e 100908: Fenolo $\leq 1 \text{ mg/kg s.s.}$, Cr tot $\leq 500 \text{ mg/kg s.s.}$
- Analisi sul tal quale per il codice EER 010504: idrocarburi $\leq 1.000 \text{ mg/kg s.s.}$, IPA $\leq 10 \text{ mg/kg s.s.}$
- Analisi sul TQ per i codici EER del capitolo 01 e 17: Amianto assente (compreso amianto naturale) in frammenti e fibre.

- 21.4. La lavorazione consiste in fasi di trattamento meccanico di frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione, selezione granulometrica e miscelazione.

21.5. Criteri prestazionali dell'EoW

- Norma UNI EN 197-1 par. 5.2.1,
- Sostanze organiche (TOC): $\leq 2 \% \text{ s.s.}$,
- Magnesio come MgO: $\leq 15 \% \text{ s.s.}$,
- Ulteriori specifiche richieste eventualmente dall'utilizzatore.

21.6. Criteri ambientali dell'EoW

- Mercurio: ≤ 1 mg/kg s.s.
 - Sommatoria Tallio + Cadmio: ≤ 5 mg/kg s.s.
 - Cloruri (come Cl): $\leq 0,5$ % s.s.,
 - Solfati come SO_3 : ≤ 2 % s.s.
 - As ≤ 5 mg/kg s.s.
 - Sb ≤ 50 mg/kg s.s.
 - Se ≤ 100 mg/kg s.s.
 - Amianto: assenza frammenti e fibre (verifica delle fibre in presenza di frammenti), se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela sono stati utilizzati codici del capitolo 01 e 07
 - Cr tot ≤ 500 mg/kg s.s. se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela sono stati utilizzati codici EER 100906 e 100908
 - Fenolo: 1 mg/kg s.s., se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela sono stati utilizzati codici EER 100906 e 100908
 - Idrocarburi totali ≤ 1.000 mg/kg s.s., IPA ≤ 10 mg/kg s.s., se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela è stato utilizzato il codice EER 010504.
- 21.7. Qualora complete, ossia effettuate su tutti i parametri/caratteristiche richiesti, e su ciascuna partita/lotto di rifiuto in ingresso al processo di recupero, aventi stesso codice EER e stessa origine (stesso ciclo produttivo dello stesso produttore) e se gestite separatamente, le verifiche effettuate sui rifiuti in ingresso si intendono valide come verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto.
- 21.8. Il dimensionamento massimo del lotto è pari a 3.000 mc
22. La produzione di **Componente a base di calcare (I, II)** da utilizzare come aggiunta a freddo per la produzione di cemento deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 22.1. Caratteristiche prestazionali dei rifiuti in ingresso
- Analisi sul tal quale: $\text{CaCO}_3 \geq 50\%$
In fase di omologa del rifiuto la Ditta deve verificare preliminarmente che il rifiuto abbia le caratteristiche mineralogiche idonee per la preparazione dello specifico componente, anche in base alle ulteriori specifiche richieste dall'utilizzatore e darne riscontro nella relativa documentazione di accettazione del rifiuto.
 - Per ogni singolo codice EER si applicano inoltre le specifiche limitazioni definite nei pareri ARPAV nella colonna "Ulteriori specificazioni rispetto al codice EER" di cui al Criterio a).
- 22.2. Caratteristiche **ambientali generali per tutti** i rifiuti in ingresso
- Per le voci a specchio: Caratterizzazione di non pericolosità (secondo LG SNPA, approvate con decreto direttoriale del MATTM n. 47/2021).
- 22.3. Caratteristiche **ambientali aggiuntive per specifici codici EER**
- Analisi sul tal quale per il codice EER 010504: idrocarburi ≤ 1.000 mg/kg s.s., IPA ≤ 10 mg/kg s.s.
 - Analisi sul TQ per i codici EER del capitolo 01 e 17: Amianto assente (compreso amianto naturale) in frammenti e fibre.
- 22.4. La lavorazione consiste in fasi di trattamento meccanico di frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione, selezione granulometrica e miscelazione.
- 22.5. Criteri prestazionali dell'EoW
- Rispetto dei requisiti previsti al punto 5.2.6 della norma UNI EN 197-1, così come modificata dalla norma UNI EN 197-6 e, in particolare:
 - $\text{CaCO}_3 \geq 75\%$
 - tenore di argilla (prova al blu di metilene) $\leq 1,2$ g/100g
 - TOC:

- LL: $\leq 0,2\%$ in massa
 - L: $\leq 0,5\%$ in massa.
- Nel caso di produzione di cemento con aggregati fini ottenuti da calcestruzzo di riciclo (UNI EN 197-6) deve avere le seguenti caratteristiche, secondo il par. 4.2 della norma UNI EN 197-6 e il punto 5.2.6 della norma UNI EN 197-1:
 - $\text{CaCO}_3 \geq 40\%$ in massa
 - $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 \geq 75\%$ in massa
 - tenore di argilla (prova al blu di metilene) $\leq 1,2 \text{ g/100g}$
 - TOC:
 - LL: $\leq 0,2\%$ in massa
 - L: $\leq 0,5\%$ in massa
- Ulteriori specifiche richieste eventualmente dall'utilizzatore.

22.6. Criteri ambientali dell'EoW

- Amianto: assenza frammenti e fibre (verifica delle fibre in presenza di frammenti), se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela sono stati utilizzati codici del capitolo 01 e 17.
- Idrocarburi totali $\leq 1.000 \text{ mg/kg s.s.}$, IPA $\leq 10 \text{ mg/kg s.s.}$, se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela è stato utilizzato il codice EER 010504.

22.7. Qualora complete, ossia effettuate su tutti i parametri/caratteristiche richiesti, e su ciascuna partita/lotto di rifiuto in ingresso al processo di recupero, aventi stesso codice EER e stessa origine (stesso ciclo produttivo dello stesso produttore) e se gestite separatamente, le verifiche effettuate sui rifiuti in ingresso si intendono valide come verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto.

22.8. Il dimensionamento massimo del lotto è pari a 3.000 mc

23. La produzione di **Componente a base di materiali pozzolanici (P, Q)** da utilizzare come aggiunta a freddo per la produzione di cemento deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

23.1. Caratteristiche prestazionali dei rifiuti in ingresso

- Analisi sul tal quale (UNI-EN 197-1, par. 5.2.3): $\text{SiO}_2 \text{ reattivo} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 50\%$ in massa; $\text{SiO}_2 \text{ reattivo} \geq 25\%$ in massa
In fase di omologa del rifiuto la Ditta deve verificare preliminarmente che il rifiuto abbia le caratteristiche mineralogiche tipiche dei materiali pozzolanici naturali, anche in base alle ulteriori specifiche richieste dall'utilizzatore e darne riscontro nella relativa documentazione di accettazione del rifiuto.
- Per ogni singolo codice EER si applicano inoltre le specifiche limitazioni definite nei pareri ARPAV nella colonna "Ulteriori specificazioni rispetto al codice EER" di cui al Criterio a).

23.2. Caratteristiche **ambientali generali per tutti** i rifiuti in ingresso

- Per le voci a specchio: Caratterizzazione di non pericolosità (secondo LG SNPA, approvate con decreto direttoriale del MATTM n. 47/2021)

23.3. Caratteristiche **ambientali aggiuntive per specifici codici EER**

- Analisi sul TQ per i codici EER del capitolo 01 e 17: Amianto assente (compreso amianto naturale) in frammenti e fibre.

23.4. La lavorazione consiste in fasi di trattamento meccanico di frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione, selezione granulometrica e miscelazione

23.5. Criteri prestazionali dell'EoW

- Rispetto dei seguenti requisiti:
 - $\text{SiO}_2 \text{ reattivo} + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 50\%$
 - $\text{SiO}_2 \text{ reattivo} \geq 25\%$

- Ulteriori specifiche richieste eventualmente dall'utilizzatore

23.6. Criteri ambientali dell'EoW

- Amianto: assenza frammenti e fibre (verifica delle fibre in presenza di frammenti), se tra i rifiuti in ingresso costituenti la miscela sono stati utilizzati codici del capitolo 01 e 17.

23.7. Qualora complete, ossia effettuate su tutti i parametri/caratteristiche richiesti, e su ciascuna partita/lotto di rifiuto in ingresso al processo di recupero, aventi stesso codice EER e stessa origine (stesso ciclo produttivo dello stesso produttore) e se gestite separatamente, le verifiche effettuate sui rifiuti in ingresso si intendono valide come verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto.

23.8. Il dimensionamento massimo del lotto è pari a 3.000 mc.

24. La produzione di **Componente a base di fumo di silice (D)** da utilizzare come aggiunta a freddo per la produzione di cemento deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

24.1. Caratteristiche prestazionali dei rifiuti in ingresso

- Analisi sul tal quale (norma UNI EN 197-1, par. 5.2.7):
 - SiO_2 amorfo $\geq 85\%$ in massa
 - $\text{LOI} \leq 4\%$ in massa
 - BET (superficie specifica) dei fumi di silice non trattati $\geq 15,0 \text{ m}^2/\text{g}$

In fase di omologa del rifiuto la Ditta deve verificare preliminarmente che il rifiuto abbia le caratteristiche mineralogiche/prestazionali tipiche dei fumi di silice, anche in base alle ulteriori specifiche richieste dall'utilizzatore e darne riscontro nella relativa documentazione di accettazione del rifiuto.

- Per il singolo codice EER oggetto di recupero (100208) si applicano inoltre le specifiche limitazioni definite nel parere ARPAV 14616/2025 nella colonna "Ulteriori specificazioni rispetto al codice EER" di cui al Criterio a).

24.2. La lavorazione consiste in fasi di trattamento meccanico di frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione, selezione granulometrica e miscelazione.

24.3. Criteri prestazionali dell'EoW

- Rispetto dei seguenti requisiti
 - SiO_2 amorfo $\geq 85\%$ in massa
 - $\text{LOI} \leq 4\%$ in massa
 - BET (superficie specifica) dei fumi di silice non trattati $\geq 15,0 \text{ m}^2/\text{g}$
- Ulteriori specifiche richieste eventualmente dall'utilizzatore.

24.4. Qualora complete, ossia effettuate su tutti i parametri/caratteristiche richiesti, e su ciascuna partita/lotto di rifiuto in ingresso al processo di recupero, aventi stesso codice EER e stessa origine (stesso ciclo produttivo dello stesso produttore) e se gestite separatamente, le verifiche effettuate sui rifiuti in ingresso si intendono valide come verifiche per la cessazione della qualifica di rifiuto.

24.5. Il dimensionamento massimo del lotto è pari a 3.000 mc.

25. La produzione di **Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti, nonché come argini di contenimento in siti di discarica** deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

25.1. Caratteristiche dei rifiuti in ingresso

- Non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti ricompresi nell'ambito di applicazione del Titolo V Parte V D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o originati dal trattamento di tali rifiuti. Fanno eccezione le terre non interessate da contaminazione, ossia già conformi ai limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai limiti previsti per eventuali specifici composti tipizzanti non ricompresi in tale tabella.

- Dovrà essere preliminarmente attestata la non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i codici EER con voce a specchio.
 - Dovrà essere attestata l'assenza di amianto (ad eccezione del codice EER 020401), L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto.
 - È ammessa una percentuale di materiali di riporto antropici < 50% da determinare secondo le metodiche previste dall'Allegato 10 del DPR 120/17 e s.m.i.
 - Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con le procedure di preparazione del campione ivi previste.
 - Per ogni singolo codice EER si applicano inoltre le specifiche limitazioni definite nei pareri ARPAV nella colonna "Ulteriori specificazioni rispetto al codice EER" di cui al Criterio a).
- 25.2. La lavorazione consiste in fasi di trattamento meccanico di frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione, selezione granulometrica e miscelazione. Inoltre:
- 25.2.1. L'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso, qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano risultati assenti.
- 25.2.2. Qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano in percentuale $\geq 20\%$ la vagliatura è obbligatoria.
- 25.2.3. L'eventuale frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale), separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto. Potrà essere utilizzata (in impianto o presso terzi) per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024, solo se:
- è costituita da materiali appartenenti a una o più delle seguenti classi della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438: P, A1- A5,
 - rispetta i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98 escluso il parametro amianto),
 - rispetta i limiti di cui alla Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo,
 - è caratterizzata dall'assenza di amianto in frammenti e fibre.
- 25.3. Criteri prestazionali dell'EoW
- Norma UNI 11531-1, par. 4.1,
 - Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1,
 - Eventuali ulteriori criteri prestazionali specificati dal progetto da realizzare.
- 25.4. Criteri ambientali dell'EoW
- Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17),
 - CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.: parametri e limiti di colonna B,
 - Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).
- 25.5. Il dimensionamento massimo del lotto è pari a 3.000 mc

Disposizioni comuni agli EoW di cui all'art. 184-ter comma 3 del d.lgs. n. 152/2006

26. Il sistema di gestione e la dichiarazione di conformità devono essere adeguati a quanto previsto nel parere ARPAV 14676/2025;
27. Qualora la Ditta certifichi il materiale ai sensi del Regolamento n. 305/2011, alla dichiarazione di conformità deve essere allegata la Dichiarazione di Prestazione ai sensi del citato regolamento.

Emissioni in atmosfera

28. Sono autorizzate, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera di seguito elencate:

STATO DI FATTO

Camino	FASE	Sistema di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Parametri	VLE (mg/Nm ³)
C1	Fase di trattamento inerti: frantumazione e aspirazione delle parti leggere	Filtro a maniche (stato di fatto e stato di progetto)	35.000	Polveri	5

STATO DI PROGETTO

Camino	FASE	Sistema di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Parametri	VLE (mg/Nm ³)
C1	Fase di trattamento inerti: frantumazione e aspirazione delle parti leggere	Filtro a maniche	9.600	Polveri	5
C1	Fase di inertizzazione (stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione)	Filtro a maniche + filtro a carboni attivi	3.200	Polveri	5
				NH ₃	250
				TVOC	50
C2	Box n. 25: stoccaggio, miscelazione, travaso	Filtro a tasche + filtro a carboni attivi	2.500	NH ₃	250
				TVOC	50
S1÷6	Sfiati dei silos	Filtri depolveratori		Polveri	-

- 28.1. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 28.2. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;
- 28.3. per gli sfiati dei silos S1÷S6, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro;
- 28.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- 28.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 28.6. la ditta deve dotarsi di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

- 28.7. i camini C1 e C2 devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;
- 28.8. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO; le analisi delle emissioni afferenti al camino C1 dovranno essere condotte mantenendo distinte le differenti attività sottese (Recupero inerti e Inertizzazione); nella reportistica andranno indicate le attivazioni del bypass; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati) nel periodo interessato dal campionamento;
- 28.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;
- 28.10. durante le fasi di triturazione deve essere garantita l'erogazione di acqua mediante nebulizzazione nelle tramogge;
- 28.11. in fase di cantiere deve essere garantita la regolare bagnatura delle piste non asfaltate, salvo in caso di pioggia, e devono essere impiegati mezzi e macchinari con omologazioni recenti (almeno Euro 4 e STAGE IIIB);
- 28.12. Con riferimento ai lavori di adeguamento del Camino C1 e di realizzazione del Camino C2:
- 28.12.1. la messa in esercizio nella configurazione di progetto deve essere comunicata per ciascun Camino a Regione, Provincia, ARPAV con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - 28.12.2. la messa a regime deve avvenire entro 30 giorni dalla messa in esercizio;
 - 28.12.3. a seguito della messa a regime entrano in vigore i VLE relativi allo stato di progetto;
 - 28.12.4. la data entro la quale devono essere trasmessi all'autorità competente e ad ARPAV i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto è stabilita in 150 giorni dalla data di messa a regime; le modalità e frequenze delle misurazioni sono definite secondo quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- 28.13. l'avvio delle operazioni di inertizzazione (stabilizzazione e solidificazione/immobilizzazione) è subordinato alla preventiva messa in esercizio del Camino C1 nella configurazione di progetto, da comunicarsi secondo le modalità stabilite nel decreto di cui il presente allegato forma parte integrante;
- 28.14. l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti nel box n. 25 è subordinato alla preventiva messa in esercizio del Camino C2, da comunicarsi secondo le modalità stabilite nel decreto di cui il presente allegato forma parte integrante.

Gestione delle acque

29. La gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 29.1. è autorizzato, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico in corpo idrico superficiale "scolo Cavaizza", delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia dilavanti l'area esterna pavimentata, previo trattamento in continuo di sedimentazione e disoleazione e convogliamento in bacino di laminazione; al pozzetto campionario PC1 devono essere rispettati i limiti di cui alla tabella A del D.M. 30/7/99 e alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006 (qualora per uno stesso parametro siano definiti due diversi valori limite, si applica il valore limite più restrittivo);
 - 29.2. si prende atto del fatto che le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate alla fognatura delle acque nere;

- 29.3. si prende atto del fatto che le acque meteoriche ricadenti sulla copertura del capannone, nonché le acque di seconda pioggia provenienti dall'adiacente stabilimento di proprietà di VPS S.r.l., vengono avviate senza trattamento al bacino di laminazione;
- 29.4. si prende atto del fatto che le acque meteoriche di dilavamento dell'area esterna in pavimentazione semipermeabile in cui sono depositati i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto vengono avviate al bacino di laminazione, previa sedimentazione;
- 29.5. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, inclusi i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 29.6. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
- 29.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

Inquinamento acustico

30. Con riferimento all'inquinamento acustico:

- 30.1. i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Codevigo ai sensi del DPCM 14 novembre 1977; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione;
- 30.2. la prima verifica dell'impatto acustico deve avvenire entro tre mesi dalla messa in esercizio dell'impianto nella configurazione finale di progetto.

Odori

31. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:

- 31.1. la Ditta è tenuta a garantire il monitoraggio triennale delle emissioni diffuse di composti organici volatili secondo le modalità definite nel PMC/PGO; il primo monitoraggio deve essere effettuato entro un anno dall'avvio dell'esercizio alla configurazione finale di progetto; qualora gli esiti dei monitoraggi evidenzino criticità, l'autorità competente può richiedere alla Ditta la presentazione di un piano di gestione degli odori in conformità alla BAT 12 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 31.2. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente, su richiesta del Comune o degli Enti di controllo, dispone l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorigene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

Controlli e monitoraggi

32. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- 32.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC/PGO approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
- 32.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV;

- 32.3. la reportistica del PMC/PGO deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune.

Prescrizioni generali

33. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 33.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;
- 33.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla decisione 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti.
- 33.3. le aree, compresi i serbatoi/silos, box, cassoni e contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e la filiera di destino; per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
- 33.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 33.5. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 33.6. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 33.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 33.8. le aree esterne di stoccaggio di rifiuti devono essere dotate di copertura mobile o fissa, ad eccezione del box n. 26 in cui i rifiuti possono essere depositati in colli non dilavabili o in cassoni coperti e delle aree per il deposito cassoni i quali devono essere chiusi o comunque coperti qualora contengano rifiuti;
- 33.9. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 33.10. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 33.11. l'altezza dei rifiuti in balle non deve superare le 4 balle impilate verticalmente; l'altezza dei cumuli di rifiuti sfusi soggetti alle regole di prevenzione incendi non deve superare i 4 metri e in ogni caso deve essere inferiore di almeno 1 metro rispetto all'altezza delle pareti di limitazione; l'altezza dei cumuli di rifiuti inerti non deve superare il livello delle pareti di limitazione; nell'area nord dedicata in via esclusiva al deposito di EoW l'altezza massima dei cumuli è pari a 5 metri;
- 33.12. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 33.13. il travaso/svuotamento di rifiuti allo stato fisico liquido e le operazioni di separazione di fase sono ammesse esclusivamente nel box n. 25;

- 33.14. il deposito di EoW in area esterna non coperta è ammesso solo qualora sia stata preventivamente accertata la conformità degli EoW ai limiti del test di cessione di cui al DM n. 127/2024 o al D.M. n. 69/2018 o al D.M. 05/02/1998, all. 3;
- 33.15. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
- 33.16. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 33.17. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 33.18. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 33.19. eventuali cambi di filiera per favorire il recupero energetico rispetto all'incenerimento devono essere gestiti secondo la specifica procedura indicata nel PMC/PGO e devono essere preventivamente comunicati a Regione, Provincia e ARPAV;
- 33.20. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 33.21. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 33.22. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 33.23. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 33.24. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;
- 33.25. la linea dedicata al recupero inerti e all'inertizzazione deve essere sottoposta a pulizia nel passaggio dalla lavorazione di rifiuti pericolosi alla lavorazione di rifiuti non pericolosi;
- 33.26. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 33.27. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 33.28. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 33.29. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 33.30. devono essere previste ed attuate misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti vettori di patogeni (es. zanzare, ecc...) e/o di altri animali sinantropi;
- 33.31. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 33.32. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;

- 33.33. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-undecies, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 33.34. ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 33.35. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 33.36. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.